



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: *Provvedimento:* DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE.

Amministrazione competente: MINISTERO DELL'INTERNO

Referente dell'amministrazione competente: UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente decreto legge introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In particolare, per favorire la più ampia partecipazione al voto viene previsto, in deroga alla disciplina generale, come già avvenuto per le consultazioni del 2023, che per tutto il 2024 le votazioni relative a elezioni e referendum si svolgano in due giornate invece che in una soltanto, ciò anche in considerazione di quanto deciso dal Consiglio europeo in relazione alle elezioni per il Parlamento UE.

Viene prevista altresì l'ipotesi del contemporaneo svolgimento delle elezioni europee 2024 con altre consultazioni interne, in modo da garantire il coordinamento normativo e l'efficacia dei relativi adempimenti.

L'intervento risulta necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del procedimento elettorale, a tal fine dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente (ad oggi confluite nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR) e di determinazione della popolazione legale a fini elettorali, introducendo elementi di stabilità e certezza specialmente in ordine a quest'ultimo parametro.

Il decreto legge in oggetto si pone inoltre l'obiettivo di garantire uniformità di disciplina in tutto il territorio nazionale sia in materia di individuazione dei capoluoghi di provincia (per la quale viene introdotta una riserva di legge statale), sia con riferimento al relativo sistema elettorale che, indipendentemente dal numero di abitanti, sarà quello previsto dagli artt. 72 e 73 del TUOEL.

Si interviene, infine, in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nonché agevolando il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni amministrative del 2024 laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia dell'espressione della volontà popolare manifestata dalle collettività locali e, conseguentemente, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente. Il contenuto del decreto risulta dunque coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento del decreto legge si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all'ordinamento degli enti locali (T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 – TUOEL), in particolare in materia di consultazioni elettorali e di censimento permanente della popolazione, nonché di determinazione della c.d. popolazione legale, ed interviene sulla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla legge 13 marzo 1980, n. 70. Incide inoltre sui commi 233 e 236 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione deroga, per l'anno 2024, l'art. 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Incide inoltre sui commi 233 e 236 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserendo nel medesimo articolo anche i commi 236-bis e 236-ter.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'art. 2 comma 2 dello stesso prevede che con regolamento ex art. 17, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provveda alla modifica delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 223.

Viene sostituito il comma 2 dell'art. 51 del TUOEL.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

L'intervento introduce (articolo 2, comma 2) una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei capoluoghi di provincia, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

La disposizione risulta compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione in quanto non si modifica l'attribuzione ed attuazione delle funzioni in materia elettorale, demandata principalmente agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono necessari interventi di rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status.

Non si segnalano interventi normativi di analoga portata in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni euro comunitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo non vi sono nuove definizioni.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione deroga, per l'anno 2024, l'art. 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70. (non mi sembra centrata la risposta)

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative sull'oggetto dell'intervento in esame.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'art. 2 comma 2 dello stesso prevede che con regolamento ex art. 17, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provveda alla modifica delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 223.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento normativo necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT (art. 2).